

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
29/04/2014 U-rsp/2629/2014



U-GF/14

Circ. n. 367/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Soggetti abilitati alla redazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici (ex "certificazione energetica") - decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 ("Destinazione Italia") - modifiche intervenute in sede di conversione - importanti novità - considerazioni

Con la presente si comunica che l'attività di certificatore energetico degli edifici è stata oggetto di ulteriori e consistenti modifiche a seguito della conversione del **decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145** (cd decreto "Destinazione Italia"), ad opera della **legge 21 febbraio 2014 n.9**.

Si tratta di una importante novità, attesa da numerosi liberi professionisti, al cui positivo esito ha concorso fattivamente il Consiglio Nazionale per il tramite di una serie di mirate iniziative parlamentari, anche tramite la presentazione di emendamenti.

L'art.1 del decreto-legge n.145/2013, come convertito in legge, ha infatti modificato il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 e dell'Allegato 1 del DPR 16 aprile 2013 n.75 ("Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"), di cui il CNI aveva lamentato le lacune e le incongruenze subito dopo l'approvazione, con richiesta di intervento al Ministero dello Sviluppo Economico (v. la **circolare CNI n.272 del 17/09/2013**).

Come noto, la precedente versione della normativa rendeva obbligatorio, per moltissimi iscritti, frequentare appositi corsi di formazione “per la **certificazione energetica degli edifici**”, con esame finale “abilitante”, a tutto pregiudizio dei professionisti che – da tempo – svolgevano la suddetta attività di certificatore in forza del proprio titolo di studio e dell’iscrizione all’albo di categoria.

Il Consiglio Nazionale è quindi intervenuto, esercitando una azione di pungolo e sollecitazione nei confronti del Governo e delle Autorità competenti, il tutto con il supporto tecnico-giuridico del nostro Ufficio Legale e dei Colleghi componenti il GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

I testi allegati costituiscono un primo risultato di questo lavoro.

LA DISCIPLINA NORMATIVA

Per inquadrare correttamente le novità intervenute, si riassumono di seguito i vari passaggi che hanno interessato la normativa di settore.

Una definizione di tecnici abilitati “ai soli fini della certificazione energetica” era contenuta nel punto 2.2 dell’Allegato III al d.lgs. 30 maggio 2008 n.115.

Successivamente, la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici è stata rivisitata dal già citato DPR 16 aprile 2013 n.75.

Il termine “**certificazione energetica**” nel testo del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192 è stato in seguito sostituito dalla dizione “**prestazione energetica dell’edificio**” ad opera del decreto-legge 4 giugno 2013 n.63 (“*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”), come convertito dalla legge 3 agosto 2013 n.90.

L'art.2 del DPR n.75/2013 prevedeva un articolato e complesso sistema per individuare i tecnici abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come **sogetti certificatori** (v., ancora, la circolare CNI n.272/2013).

In estrema sintesi, vi erano compresi :

- I) I tecnici abilitati, come specificati nel comma 3 dell'art.2 DPR *cit.* in possesso, a seconda dei casi, del titolo di laurea magistrale o specialistica, laurea, diploma di istruzione tecnica, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o agrotecnico e di iscrizione all'albo, nonché di abilitazione *“all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente”*.
- II) I tecnici abilitati, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 dell'art.2 DPR 75 (non si parla di iscrizione all'albo) e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, *“relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è **tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici**”*.

Si trattava, come noto, di un sistema (in verità abbastanza confuso) che metteva in primo piano il necessario possesso di un determinato titolo di studio (es.: “laurea conseguita nella classe L7”), rispetto all'iscrizione in una data sezione di un albo professionale.

Su questo quadro normativo è intervenuta la novità prevista dal **comma 8-ter dell'art.1 del decreto-legge 23/12/2013 n.145, come convertito dalla legge n.9/2014** che, per la sua importanza, si riporta integralmente :

“Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";

g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".

Lasciando per il momento da parte le modifiche che hanno interessato l'articolo 3 e l'Allegato 1 del DPR 16 aprile 2013 n.75, bisogna concentrare l'attenzione sulle **modifiche riguardanti gli articoli 2 e 4 del DPR n.75/2013.**

Ne deriva, in sostanza, e ferma restando la necessità di una più approfondita e meditata analisi, che :

I) **Vi è stato un netto ampliamento dei titoli di studio ammessi**, ovvero sono oggi contemplate e **AGGIUNTE** anche LE LAUREE MAGISTRALI APPARTENENTI ALLE CLASSI LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71, E LE LAUREE SPECIALISTICHE CONSEGUITE NELLE CLASSI 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S, 81/S (art.2, comma 3, lettera a), DPR n.75/2013).

II) Sono stati aggiunti nuovi indirizzi (“aeronautica, energia nucleare”, ecc.) per i periti industriali (art.2, comma 3, lettera c), DPR *cit.*) *Si tratta di previsione che non interessa la Categoria.*

III) Vi è stato un “taglio” dei titoli di studio previsti ai fini della individuazione della figura del “**tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2**” DPR n.75/3013, “abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici” (art.2, comma 4 del decreto). Precisamente, **sono state eliminate le lauree magistrali appartenenti alle classi confluite ed aggiunte nel testo dell’art.2, comma 3, lettera a), DPR n.75.** Allo stesso modo, **sono state eliminate le lauree specialistiche conseguite nelle classi confluite ed aggiunte nel testo dell’art.2, comma 3, lettera a), del DPR n.75.**

III) Tramite una modifica al testo dell’art.4 del DPR n.75 è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di **riconoscere come soggetti certificatori**, i soggetti che hanno frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici “attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto” e in ogni caso conforme ai requisiti minimi definiti nell’Allegato 1 al decreto (art.4, comma 2, lettera a-bis), DPR n.75/2013).

Non sfugge, in questa sede, la difficoltà di comprensione del testo normativo in discussione, pieno di rimandi a commi e *lettere*, ma il CNI non può far altro che ribadire e richiamare i propri precedenti rilievi critici sulla cattiva tecnica legislativa adoperata dai Ministeri competenti per realizzare il DPR n.75/2013 (v., sul punto, la circolare CNI n.272/2013 citata).

Compito – in verità non semplice – del Consiglio Nazionale è quindi quello di cercare di rendere intelligibili, riassumere e meglio

chiarire i contenuti del testo regolamentare, a beneficio degli Ordini territoriali e di tutti gli iscritti.

Come già riportato in precedenza, allora, si rammenta che in base all'art.2, comma 2, lett. b), DPR 75, "*I tecnici abilitati devono rispondere **almeno a uno** dei requisiti di cui ai **commi 3 e 4** del presente articolo*".

Di necessità di frequenza e superamento di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici parla solamente il comma 4 dell'articolo 2 citato. Mentre il comma 3 tratta, come visto sopra, oltre che di possesso di determinati titoli di studio, **di iscrizione all'albo e abilitazione "all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici** stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente" (v., ancora, la importante circolare CNI 17/09/2013 n.272).

*Dalla complessiva disciplina fin qui richiamata, consegue pertanto che, a seguito delle recenti modifiche, sono da intendersi abilitati alla redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA DI ALCUN CORSO DI FORMAZIONE, **coloro che posseggono i requisiti oggi fissati dal nuovo comma 3 dell'art.2 DPR n.75/2013** (allegato).*

Con l'aggiunta, tra i titoli di studio che devono essere posseduti, delle lauree magistrali quali, *ad esempio*, "Ingegneria biomedica" (LM-21) ; "Ingegneria dell'automazione" (LM-25) ; "Ingegneria elettronica" (LM-29) ; "Ingegneria informatica" (LM-32), e delle lauree specialistiche quali, *ad esempio*, "Ingegneria delle telecomunicazioni" (30/S), "Ingegneria informatica" (35/S) e "Ingegneria navale" (37/S), (sommandole a quelle già presenti nel testo originario del DPR 75) si finisce per coprire sostanzialmente tutto lo spettro dei titoli accademici che danno accesso alla sezione A dell'albo degli Ingegneri.

In altre parole, **la nuova disciplina** – come risultante per effetto delle modifiche intervenute ad opera del decreto "*Destinazione-Italia*" – **ammette come tecnico abilitato** per l'attestazione di prestazione energetica, senza obbligo di frequenza di corsi di formazione, **praticamente tutti gli Ingegneri del vecchio ordinamento** (iscritti all'Ordine ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi).

Per quanto riguarda le lauree triennali, sono contemplate le lauree conseguite nelle classi L7, L9, L17, L23, L25 di cui al DM 16 marzo 2007 (e le lauree conseguite nelle classi : 4, 8, 10, 20, di cui al DM 4 agosto 2000) con l'unica esclusione della Laurea (triennale) avente la classe L-8 ("Ingegneria dell'informazione"), i cui possessori devono invece frequentare (o aver già frequentato) uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento dell'esame finale (e ciò in conseguenza del fatto che il decreto-legge n.145/2013 non ha modificato anche la lettera b) del comma 3 dell'art. 2 DPR n.75/2013, aggiungendovi altre classi di Laurea).

Dalla lettura della normativa in esame (compresi i lavori preparatori, in cui si evidenzia la necessità di equiparare le classi di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento degli studi universitari con i diplomi di laurea rilasciati in base al vecchio ordinamento), appare evidente, ad avviso del Consiglio Nazionale, che **la nuova disciplina legittima dunque tutti gli Ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica** (era una delle richieste avanzate dal CNI).

Ovviamente sono fatte salve le normative specifiche di quelle Regioni e Province autonome che avevano già precedentemente legiferato, in attuazione delle direttive europee in materia energetica. Esse dovranno comunque provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto n.75 sopra riportati.

Il Consiglio Nazionale si rende conto che i contenuti del nuovo DPR n.75/2013, risultanti per effetto del decreto-legge n. 145/2013, non possono dirsi ancora completamente soddisfacenti per la nostra Categoria (v. l'art.2, comma 3, primo periodo, DPR n.75).

Costituisce, in ogni caso, un primo risultato indubbiamente positivo essere riusciti ad ottenere, in un margine di tempo relativamente breve, tramite studiate iniziative – elaborate anche d'intesa con altre Professioni tecniche – un allargamento dei titoli

di studio previsti per la definizione di “tecnico abilitato”, senza dover passare per la frequenza di corsi di formazione.

E' intenzione pertanto del Consiglio Nazionale proseguire nell'opera di stimolo e proposta, al fine di giungere ad una completa rivisitazione della struttura e del testo del DPR n.75 del 2013, anche per metterlo in linea con la normativa sulle competenze professionali.

Nel breve periodo, l'obiettivo primario sarà quello di intervenire nella fase propedeutica alla stesura e all'approvazione della normativa, ribadendo la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di essere presenti come CNI nei tavoli tecnici, istituiti per la revisione e l'attuazione della disciplina di settore.


Nell'esprimere soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti, si rimanda comunque alla lettura integrale dei documenti allegati.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Art.1 DL 23/12/2013 n.145, come convertito dalla legge n.9/2014 ;
- 2) Art.2 DPR 16/04/2013 n.75 (nuova versione, risultante dopo le ultime modifiche).

MC1004Circ

ALL. 1

D.L. 23-12-2013 n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.

Art. 1 *Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale*

In vigore dal 22 febbraio 2014

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'*articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW. ⁽⁴⁾

3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per

il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 *allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, registrato nell'anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto

della diversa complessità degli interventi medesimi. ⁽⁴⁾

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:

a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto ⁽⁵⁾.

6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'*articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. ⁽⁶⁾

6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. ⁽⁶⁾

6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo

modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. ⁽⁶⁾

6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁶⁾

6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22*. ⁽⁶⁾

6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22*, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. ⁽⁶⁾

6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4. ⁽⁶⁾

7. All'*articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

"3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a

registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*".

(4)

7-bis. Al numero 52 dell'*allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa". (6)

7-ter. All'*articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, la lettera a) è abrogata. (6)

8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005* si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso *articolo 6* commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea

EN 14501:2006, o superiore. ⁽⁶⁾

8-ter. Al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla *direttiva 2010/31/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";

g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore". ⁽⁶⁾

8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,". ⁽⁶⁾

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*, è così integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'*articolo 71-bis, primo comma, lettera g)*, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*;

[b) all'*articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile*, per come modificato dalla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*, le parole: ", per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse; ⁽⁷⁾]

c) all'*articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile*, per come modificato dalla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*, dopo le parole: "nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;

d) all'*articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile*, per come modificato dalla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti";

e) all'*articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile*, per come modificato dalla *legge 11 dicembre 2012, n. 220*, dopo le parole: "spese ordinarie" sono aggiunte le seguenti: "L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'*articolo 1136 del Codice*".

10. All'*articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le seguenti: "di processo";

b) al comma 3-*bis.1*, dopo le parole: "immessa nel sistema

elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'*articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche*". ⁽⁸⁾

11. L'*articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.*

12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può

essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.⁽⁴⁾

13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'*articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'*articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, e successive modificazioni, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'*articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, si

provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, e successive modificazioni. All'*articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'*articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-quater dell'*articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'*articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, è abrogato. All'*articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono abrogati. ⁽⁸⁾

16. All'*articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'*articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21*

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'*articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi".⁽⁸⁾

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), del *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130*, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'*articolo 3, comma 1, del citato*

decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'*articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, dopo le parole: "dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*," sono inserite le seguenti: "di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*,".⁽⁹⁾

16-ter. Il comma 2 dell'*articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, è sostituito dal seguente:

"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130*, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

⁽⁹⁾

16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara,

come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. ⁽⁹⁾

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

(5) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

(6) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

(7) Lettera soppressa dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

(9) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9*.

D.P.R. 16-4-2013 n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Publicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149.

Art. 2 *Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici*

1. Ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);

b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'*articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);

d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della *direttiva 2006/32/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;⁽²⁾

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23,

L25, di cui al *decreto ministeriale in data 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al *decreto ministeriale in data 4 agosto 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222*, e successive modificazioni; ⁽³⁾

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S,

82/S, 85/S, 86/S, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; ⁽⁴⁾

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al *decreto ministeriale in data 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al *decreto ministeriale in data 4 agosto 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222*, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'*Allegato 1*. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

(2) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8-ter, lett. a)*, D.L. *23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla L. *21 febbraio 2014, n. 9*.

(3) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8-ter, lett. b)*, D.L. *23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla L. *21 febbraio 2014, n. 9*.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8-ter, lett. c)*, D.L. *23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla L. *21 febbraio 2014, n. 9*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.